

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 139

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1989

**Risoluzione
sulla semplificazione, trasparenza e codificazione
del diritto comunitario**

Annunziata il 13 settembre 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. von Wogau e altri sullo snellimento, revisione e coordinamento del diritto comunitario (doc. B2-1676/85),

— avendo delegato il potere deliberante alla propria commissione giuridica e per i diritti dei cittadini ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-152/89),

A. considerando la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale la Comunità costituisce una « Comunità di diritto »,

B. considerando che in una « Comunità di diritto » le norme a carattere generale che determinano obblighi divieti o facoltà per i soggetti pubblici e privati debbono essere chiare semplici ed accessibili,

C. considerando, per contro, che il processo decisionale comunitario si sviluppa talvolta in modo farraginoso e sordinato,

D. considerando, in particolare, che sono attualmente vigenti diverse centinaia di provvedimenti i quali hanno subito numerose modifiche sostanziali sia nell'ambito del diritto derivato che in particolare degli accordi internazionali,

E. considerando le particolari difficoltà che incontra sia il cittadino che l'operatore del diritto nel ricostruire il contesto giuridico vigente,

F. considerando il fatto che un contesto giuridico chiaro e trasparente costituisce la premessa indispensabile per lo svolgimento delle funzioni di controllo giuridico di competenza della Commissione e politico di competenza del Parlamento,

G. considerando la risoluzione del Consiglio del 26 novembre 1974 relativa alla codificazione degli atti giuridici, la relazione del Comitato Adonnino ed i numerosi impegni assunti dalla Commissione di fronte al Parlamento e in sede di riorganizzazione delle procedure interne di redazione delle proposte legislative da sottoporre al Consiglio,

H. considerando quindi l'opportunità di procedure di intesa con le altre istituzioni coinvolte nel processo legislativo ad adottare tutte le misure necessarie sul piano giuridico, organizzativo e tecnico informatico per rendere la normativa comunitaria più chiara, semplice ed efficace,

I. considerando, inoltre, la necessità di una pubblicazione tempestiva dei testi degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte e che condizionano quindi direttamente gli stessi Stati membri,

J. considerando, altresì, che tale opera di chiarificazione deve estendersi anche alla normativa nazionale e, ove esista, a quella regionale di attuazione delle disposizioni comunitarie al fine di permettere al cittadino, all'amministratore pubblico ed al giudice nazionale o comunitario una chiara visione del contesto giuridico nel quale si realizza le attività regolate dal diritto comunitario,

K. considerando l'articolo 8b) del Trattato CEE come modificato dall'Atto unico europeo, il quale prevede tra l'altro la redazione entro il 1990 di una relazione della Commissione sullo stato di adeguamento del sistema normativo comunitario e nazionale in relazione all'obiettivo della realizzazione del Mercato interno del 1992,

L. considerando che la semplificazione, la trasparenza e la codificazione del diritto comunitario devono avere come obiettivo fondamentale quello di rendere più semplici ed efficaci le relazioni giuridiche tra i cittadini degli Stati membri in modo da poter realizzare la « Comunità di diritto » propugnata dai trattati costitutivi,

M. considerando che per il raggiungimento di tale obiettivo è essenziale promuovere iniziative di sostegno all'insegnamento del diritto comunitario, in particolare nelle facoltà di giurisprudenza degli Stati membri, affinché tale diritto diventi realmente una disciplina autonoma nei programmi di studio dei centri universitari,

1. ritiene che un sensibile miglioramento dell'attuale situazione normativa comunitaria possa essere conseguito con le seguenti iniziative:

sul piano giuridico:

2. invita la Commissione a predisporre un progetto di regolamento del Consiglio, fondato sull'articolo 145 del Trattato CEE, che la abiliti a pubblicare sulla serie L della *Gazzetta Ufficiale* il testo coordinato di una norma comunitaria in occasione della sua modifica; in attesa dell'emanazione di tale regolamento analogo risultato potrà essere conseguito prevedendo un articolo specifico nelle proposte di modifica normativa già pendenti davanti al Consiglio;

3. ritiene che il potere di codificazione riconosciuto alla Commissione secondo quanto indicato al punto precedente possa comportare l'adozione nel testo co-

ordinato di una diversa numerazione degli articoli, e di una ristesura dei « considerando » quando ciò si rende opportuno in relazione ad una modifica sostanziale delle disposizioni modificate;

4. ritiene altresì necessaria la predisposizione di una norma del Consiglio, fondata sull'articolo 100 A del Trattato CEE, secondo la quale gli Stati membri siano tenuti in occasione dell'emanazione delle norme nazionali di applicazione ad indicare in modo chiaro ed univoco le disposizioni comunitarie relative;

5. invita la Commissione a esercitare, con maggior rigore di quanto non abbia fatto finora, il suo potere di controllo sulle norme giuridiche di attuazione adottate dagli Stati membri come conseguenza di una disposizione comunitaria che riguardi le politiche comunitarie comuni, affinché si inseriscano nei principi di queste ultime e non ne sviliscano il contenuto;

6. invita la Commissione a creare un gruppo di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri affinché venga effettuato un esame, in profondità e sino alle sue ultime conseguenze, sulla codificazione del diritto comunitario, presentando conclusioni concrete al Consiglio in tal senso;

sul piano politico interistituzionale:

7. ritiene opportuno che la Commissione concordi con il Parlamento europeo in sede di programmazione legislativa, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento interno del Parlamento, l'estensione effettiva delle proposte legislative prevedendo se del caso l'accorpamento di più proposte relative allo stesso oggetto quando questo sia politicamente e giuridicamente auspicabile;

8. ritiene auspicabile che in occasione della relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario la Commissione specifichi le iniziative assunte per rendere più chiaro, trasparente ed accessibile il diritto comunitario e le corrispondenti iniziative degli Stati membri; per parte

sua il Parlamento, in occasione del dibattito su tale relazione, indicherà per quali norme ritiene opportuna una codificazione a carattere costitutivo;

sul piano operativo e informatico:

9. ritiene auspicabile che nella redazione dei testi normativi le tre istituzioni coinvolte utilizzino dei criteri di legistica comuni quali sono definiti dai manuali in uso presso il Consiglio e la Commissione e dal formulario sugli atti dell'Assemblea utilizzato dai servizi del Parlamento europeo;

10. ritiene opportuno rafforzare la banca dati interistituzionale CELEX prevedendo l'inserimento:

— dei richiami ai lavori preparatori per gli atti normativi in essa contenuti;

— dei testi delle risoluzioni del Consiglio e delle comunicazioni della Commissione concernente l'applicazione o l'interpretazione delle norme comunitarie;

— dei testi codificati come indicato nel precedente punto 2;

11. ritiene auspicabile che gli Stati membri che dispongono di banche dati giuridiche pubbliche definiscano un'interfaccia tra queste e il sistema CELEX per consentire l'accesso ai testi delle norme nazionali applicative delle disposizioni comunitarie;

12. ritiene necessario che i servizi competenti della Commissione esecutiva vengano dotati dei mezzi umani e materiali necessari per operare la codificazione e la semplificazione del diritto comunitario onde renderlo accessibile;

13. ritiene opportuno che la Commissione organizzi corsi di perfezionamento e adotti altre misure complementari a favore dei traduttori giuristi, affinché i testi giuridici comunitari siano più rigorosi e comprensibili;

sul piano scientifico-giuridico:

14. ritiene auspicabile che l'evoluzione del processo legislativo nella Comunità e

negli Stati membri costituisca oggetto di una valutazione annuale da parte di soggetti autorevoli sul piano scientifico e giuridico quali l'Istituto universitario europeo di Firenze; un tale « osservatorio europeo » istituzionale e legislativo dovrebbe in particolare individuare gli elementi di convergenza o eventualmente di diversificazione delle iniziative legislative nelle materie di interesse comunitario: tali valutazioni dovrebbero essere trasmesse alle istituzioni comunitarie ai fini dell'adozione delle iniziative legislative o di controllo eventualmente necessarie;

15. ritiene indispensabile che il Consiglio richieda agli Stati membri di:

— rendere obbligatorio lo studio del diritto comunitario per quanti debbono esercitare una professione giuridica;

— richiedere la conoscenza dei principi del diritto comunitario a quanti partecipino a concorsi pubblici per l'assunzione nelle amministrazioni nazionali o regionali;

— assicurare una informazione tempestiva, diffusa e capillare delle magistrature nazionali sull'evoluzione del diritto comunitario al fine di consentire un più efficace svolgimento delle loro funzioni in qualità di magistratura comunitaria;

16. chiede alla Commissione di finanziare l'organizzazione di corsi, seminari e riunioni di studio sul diritto comunitario, specialmente dedicati ai professionisti del diritto, che intendano approfondire le loro conoscenze;

17. chiede al suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai Parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente dell'Istituto universitario europeo di Firenze.

ENRICO VINCI
Segretario generale

FRANÇOIS MUSSO
Vicepresidente